**Cass. III Pen. n. 1862 del 18/01/2012 – Pres. Squassoni – Rel. Grillo R. – Ric. Di Paolo**

**Acqua** - Impianto di depurazione mal funzionante – Accumulo di materiale melmoso – Violazione art. 185, c. 1, lett. b) – Configurabilità

*L’accumulo di materiale melmoso lungo un corso d'acqua per effetto del cattivo funzionamento di un impianto di depurazione, non integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 del D.L.vo n. 152/2006, ma configura l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 185, c. 1, lett. b) - vigente ratione temporis, v. ora art. 185, c. 2, lett. a) - e 133 del medesimo decreto.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza dell'11 febbraio 2010 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica dichiarava D.P. R. E., imputato (in concorso con C. R. nelle more deceduto) dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 256 D. L.vo 152/06 e 110 e 734 c.p. colpevole dei suddetti reati condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni causati e disponendo il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previa bonifica del sito. Ricorre avverso la detta sentenza il D.P. a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo nullità della sentenza per inosservanza della legge penale con riferimento al capo A) della imputazione, avendo qualificato la condotta come reato anziché inquadrarla nella diversa fattispecie di cui all'art. 133 D. L.vo 152/06 sanzionabile solo in via amministrativa. Con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per carenza di essa con specifico riguardo al reato sub b) nulla avendo argomentato in ordine al danno paesaggistico essenziale ai fini della configurazione della fattispecie.

Con un terzo motivo la difesa deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento ad entrambe le imputazioni laddove nella decisione di afferma che "interruzione dell'energia elettrica sarebbe stata evitabile mediante ricorso ad opportuni presidii tecnici alternativi”.

In ultimo la difesa deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale (artt. 40 e 42 codice di rito) non avendo il Tribunale spiegato in base a quali elementi i fatti sarebbero stati attribuiti all'imputato.

Il ricorso è fondato.

Si premette in fatto, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, che numerosi cittadini residenti nella località "Quadrilioni" del Comune di San Polo Matese avevano lamentato con esposto diretto alle competenti autorità il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione e una situazione di inquinamento derivante dall'accumulo di materiale melmoso lungo il canale. Accertata la situazione denunciata dai residenti locali sulla base di alcune ispezione e sopralluoghi effettuati da funzionari tecnici dell'A.R.P.A. di Campobasso, era sorta una indagine penale sfociata nella citazione a giudizio del D.P. nella qualità di rappresentante legale della ditta P. incaricata della gestione dell'impianto di depurazione ritenuta malfunzionante ed all'origine del denunciato inquinamento e del danno all'ambiente, definita con la sentenza impugnata.

Ciò precisato per quanto attiene alla prima imputazione il fatto non è inquadrabile nello schema punitivo di cui all'art. 256 D. L.vo 152/06, versandosi in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, posto che non si trattava affatto di sversamento di rifiuti quanto di accumulo di materiale melmoso a ridosso del canale formatosi attraverso le acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione, così come accertato dai funzionari dell'ARPA per quanto è dato leggere nella decisione impugnata.

Se così è deve aversi riferimento all'art. 185 comma 1 letto b) n. 1 del D. L.vo 152/06 che esclude dal novero dei rifiuti le acque di scarico, inquadrando le relative condotte nella parte terza del D. L.vo in parola nonchè all'art.133 dello stesso D. L.vo che prevede, in caso di violazione delle norme sull'inquinamento idrico, una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali. Quanto alla imputazione di cui al capo b), premesso che ai fini della integrazione della fattispecie deve aversi riferimento al pregiudizio arrecato all'ambiente circostante, trattandosi di reati di danno e non di pericolo, nel caso in esame, oltre alla assoluta carenza di motivazione sul punto non esistevano elementi di alcun genere per pervenire ad una pronuncia di responsabilità sulla base dei dati esaminati in sentenza. Consegue all'accoglimento del ricorso per ciò che riguarda la prima delle imputazioni contestate l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia degli atti e della presente sentenza alla regione Molise per quanto di competenza. Va, per contro annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato sub b) perché il fatto non sussiste.